

RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER DISCENDENZA (IURE SANGUINIS)

In quale Comune presentare l'istanza:

L'istanza per il riconoscimento della cittadinanza italiana "Iure Sanguinis" va presentata al Sindaco del Comune dove il richiedente stabilisce la propria residenza.

Come presentare l'istanza:

La **domanda in bollo e sottoscritta** dal richiedente deve essere presentata o inviata al protocollo del Comune, contemporaneamente alla dichiarazione di residenza

Oltre ai documenti richiesti dalla **Circolare del Ministero dell'Interno K 28.1 del 08/04/1991**, alla domanda deve essere allegata anche:

- una copia del passaporto contenente il timbro di ingresso apposto dall'Autorità di frontiera italiana **oppure**
- una copia del passaporto + copia della dichiarazione di presenza resa presso la locale Questura entro 8 giorni dall'ingresso in Italia.

I **DOCUMENTI** INDICATI NELLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA DEVONO ESSERE PRODOTTI ALL'UFFICIO **IN ORIGINALE**.

Dell'inizio del procedimento verrà data comunicazione scritta al dichiarante ad uno dei recapiti indicati nella domanda

Documentazione per richiedere la residenza (iscrizione in anagrafe):

Consultare i files dedicati alla richiesta di residenza nella sezione "Uffici e Servizi – Servizi Demografici – Modulistica"

Inoltre si fa presente che i discendenti dei cittadini italiani che chiedono il riconoscimento della cittadinanza saranno ritenuti regolari sul territorio presentando:

- se gli interessati provengono da **Paesi che non applicano l'accordo di Schengen**: il passaporto con il timbro di ingresso apposto dall'autorità di frontiera Italiana.
- se gli interessati provengono da **Paesi che applicano l'accordo di Schengen**: copia della dichiarazione di presenza resa presso la locale Questura entro 8 giorni dall'ingresso in Italia.

Documentazione per il riconoscimento della cittadinanza italiana:

Documenti del capostipite (ascendente nato in Italia):

- Atto di nascita, estratto o copia integrale o certificato **in originale**, contenenti le indicazioni di paternità e maternità;
- Atto di matrimonio;
- Atto di morte (se deceduto);
- Certificazione dell'autorità straniera attestante se il capostipite italiano ha acquistato la cittadinanza straniera:

ATTENZIONE: E' necessario che la certificazione dell'autorità straniera riporti tutti i nomi in italiano e in lingua straniera (es. Giovanni/Juan;) e le variazioni che il nome e/o cognome hanno subito nel tempo, per come desumibili dagli atti di stato civile (es. Rossi/Rosso/Rojo)

Qualora il certificato risultasse positivo, dovrà riportare la data di acquisto o di naturalizzazione del cittadino italiano emigrato. In mancanza dei succitati dati sarà indispensabile acquisire la “sentenza di naturalizzazione”, senza la quale, su indicazione del Ministero dell’Interno, non sarà possibile dar corso al procedimento di riconoscimento della cittadinanza.

Documenti di ognuno dei discendenti in linea retta:

- atto di nascita;
- atto di matrimonio (nel caso che la persona si sia sposata)
- atto di decesso (non obbligatorio)

TUTTI GLI ATTI STRANIERI E LE RELATIVE TRADUZIONI, SE ESEGUITE ALL’ESTERO, DEVONO ESSERE LEGALIZZATI O APOSTILLATI.

Precisazioni:

- **Gli atti di Stato Civile formati all'estero relativi a situazioni non suscettibili di modifica (esempio: atto di nascita e atto di matrimonio di persone già decedute) **NON hanno scadenza.****
- **Gli atti conservati in formato digitale** e rilasciati in copia cartacea dall’Autorità straniera devono comprendere la certificazione di corrispondenza a quelli conservati negli archivi digitali ed essere comunque tradotti e legalizzati/apostillati nelle forme previste dalle vigenti convenzioni internazionali.
- In alcuni casi particolari, possono essere utili ai fini dell’accertamento della discendenza anche gli **atti relativi al decesso degli avi**. Si consiglia pertanto di allegare alla domanda di riconoscimento della cittadinanza anche questi atti, tradotti e legalizzati/apostillati, **IN PARTICOLARE L’ATTO DI MORTE DEL CAPOSTIPITE che è indispensabile**, onde evitare una richiesta di integrazione della documentazione nel corso della procedura di riconoscimento.
- Si invitano gli interessati a **controllare i dati che appaiono sugli atti di stato civile e nelle corrispondenti traduzioni**. In caso di errori o divergenze è necessario farli rettificare dalle Autorità straniere competenti.

NOTA BENE: Per quanto riguarda la rettifica degli atti, se ci sono solo discordanze sul nome proprio dell'avo evidentemente dovute a storpiature legate alla differenza di lingua e comunque citate nella certificazione di non naturalizzazione, la documentazione può essere accettata, ma a condizione che l'avo sia **inequivocabilmente identificabile** in tutti gli atti nei quali è citato. E' quindi necessario che siano corretti tutti gli altri dati identificativi (cognome, data e luogo di nascita, eventualmente paternità e maternità se ad esempio l'avo è identificato con l'età e non con la data di nascita ecc.). Anche il nome proprio deve avere una corrispondenza di massima con quello originale certificato in Italia. In pratica, per "Ersilio" possono andare bene "Ercilio" o "Ersiglio", ma non "Evaristo" o "Ernesto"

- **Documenti emessi da Autorità giudiziarie** (giudici, tribunali, corti ecc.). I documenti necessari per la procedura di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis da presentare in Comune sono stabiliti nella **Circolare del Ministero dell'Interno K28.1**. Si tratta di atti di stato civile, cioè atti di natura amministrativa, e **non è prevista la presentazione di documenti di tipo giudiziario**, per cui le sentenze o le dichiarazioni di congrue generalità di un Giudice straniero che correggono gli errori negli atti di stato civile stranieri possono essere presentate esclusivamente agli Uffici di Stato Civile dello Stato che li ha emessi per la correzione degli atti ai quali fanno riferimento, oppure possono essere utilizzati in un giudizio di riconoscimento della cittadinanza italiana

promosso in Italia dinanzi al Tribunale italiano. Il Comune è una autorità amministrativa e in quanto tale, si occupa di procedimenti e di documentazione di tipo amministrativo, non avendo competenza per l'esame o l'applicazione di atti giudiziari, sia italiani che stranieri, se non è espressamente previsto dalla legge italiana o da convenzioni internazionali

- **In caso di mancanza dell'atto di matrimonio** - La legge italiana prevede che la nascita avvenuta al di fuori del matrimonio debba essere dichiarata da entrambi i genitori perché si crei il rapporto di filiazione per entrambi. Nel caso frequente in cui la dichiarazione di nascita sia stata resa da uno solo dei genitori non coniugati e l'altro genitore sia stato solo citato nell'atto di nascita senza avere chiaramente partecipato alla formazione di detto atto esprimendo la volontà di riconoscere il figlio nato fuori dal matrimonio, il genitore che non ha dichiarato dovrà rendere una dichiarazione per atto pubblico (davanti all'autorità avente funzione notarile nello Stato di appartenenza) del tenore seguente: "*Il/La sottoscritto/aacconsente all'essere stato/a nominato/a quale padre/madre di nella denuncia di nascita resa dal*". Tale dichiarazione, munita di legalizzazione/apostille ed ufficialmente tradotta, renderà possibile accettare l'atto di nascita prodotto a dimostrazione della discendenza.
- **Sulle traduzioni:** le traduzioni di tutti gli atti e documenti prodotti dovranno essere dichiarate conformi dal Consolato Italiano competente o in alternativa le firme dei traduttori pubblici dovranno essere legalizzate da pubblico funzionario dello Stato di appartenenza, la firma del quale dovrà essere munita di apostille. In mancanza di legalizzazione/apostille sulla traduzione, l'atto potrà essere tradotto in Italia e la traduzione dovrà essere asseverata con giuramento in Tribunale o presso altro ufficio giudiziario italiano, prima della presentazione al Comune.

ATTENZIONE: i nomi propri ed i cognomi NON DEVONO ESSERE TRADOTTI, ma vanno riportati come sono negli atti originali.

- **Più discendenti dallo stesso avo** possono utilizzare gli stessi documenti stranieri, se tutti richiedono la residenza nello stesso Comune e, contemporaneamente, coloro che sono maggiori di età presentano ciascuno la propria domanda di riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis*. Per i minorenni la domanda può essere compresa in quella del genitore, allegando alla stessa anche l'atto di nascita del figlio minore di età.
- **Il termine del procedimento è di 180 giorni.**

(ultimo aggiornamento: Montepulciano 25/03/2022)